

## DELIBERA N. 714

29 luglio 2020.

### Oggetto

Fasc. UVLA 346/20 - Visita ispettiva ai sensi dell'art. 213, comma 5, del d.lgs. 50/2016 - "Parco Is Arenas - Interventi di riqualificazione ambientale e sportiva e infrastrutturale urbana PIA CA 13 5 Est Serpeddi" - CIG 3713983BB7 – Stazione appaltante: Comune di Quartu Sant'Elena (Ca) - Importo complessivo dell'appalto: Euro 8.883.862,30.

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

### Premessa

In data 7 ottobre 2019 si è svolta la visita ispettiva presso il Comune di Quartu Sant'Elena al fine di appurare le cause del ritardo nella esecuzione delle opere di cui all'appalto in oggetto nonché le ragioni del loro eventuale mancato completamento o, se del caso, della rinuncia alla loro realizzazione.

Durante l'accertamento, gli ispettori hanno richiesto all'ing. A. C., nominata RUP dell'intervento con determinazione n. 1646 del 11.12.2012 in sostituzione dell'ing. G. sottoposto nel novembre 2012 a misure cautelari per fatti inerenti l'appalto in esame, di trasmettere una relazione riepilogativa per illustrare e dare conto di ogni attività svolta in merito all'intervento a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori del 5 marzo 2013 fino ad oggi. In ottemperanza alla suddetta richiesta, l'ing. A. C. ha trasmesso la relazione con nota del 28 ottobre 2019, acquisita al prot. Anac n. 85764/2019, allegando la documentazione di riferimento, successivamente ulteriormente integrata su richiesta degli ispettori.

Dall'esame della documentazione, oltre alle problematiche progettuali e amministrative in parte già oggetto di indagini penali, sono stati rilevati ulteriori profili di criticità negli atti/azioni dell'Amministrazione Comunale da fine ottobre 2012 sino ad oggi con particolare riferimento alla prolungata sospensione dei lavori fino alla loro definitiva interruzione/abbandono, e alla mancata attivazione di procedure di risoluzione bonaria dei contenziosi in essere fino alla causa civile che, all'atto dell'ispezione, risultava ancora in corso.

Ulteriori profili di criticità sono stati altresì evidenziati in sede di ispezione in merito all'assenza/carenza di alcuni pareri ed autorizzazioni del progetto esecutivo la cui necessaria riattivazione comporterà ulteriori ritardi nella realizzazione dell'opera.

In data 12/03/2020 con nota prot. n. 0021008 veniva inviata alla Stazione Appaltante la Comunicazione di Risultanze Istruttorie.

Con nota assunta a prot. 0043028 in data 11/06/2020 pervenivano le controdeduzioni.

## Considerato in fatto

Il progetto denominato "*Parco Is Arenas - Interventi di riqualificazione ambientale, sportiva e infrastrutturale urbana*" si riferisce al compendio di Is Arenas, localizzato nel Comune di Quartu Sant'Elena (Ca). L'intervento risulta ricompreso nel Programma Integrato PIA C.A.13 Serpeddi, stipulato nel marzo 1999, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 14/1996, e prevede il completamento infrastrutturale del suddetto compendio in modo da migliorare le condizioni attuali dell'area e potenziare i servizi sportivi e ricreativi comunali al servizio non solo dei cittadini di Quartu Sant'Elena, ma di tutto l'hinterland.

L'area in questione è attualmente già adibita, in parte, ad ospitare impianti sportivi, l'obiettivo primario del progetto è la riqualificazione e la valorizzazione della zona attraverso l'integrazione degli spazi sportivi esistenti con ulteriori funzioni ricreative e attività espositive e ludico-sportive.

In particolare, il progetto prevede la realizzazione delle seguenti strutture:

- Mercato all'aperto Is Arenas;
- Parco dell'educazione stradale per i giovani;
- Skate Park "Is Arenas";
- Parco giochi, verde ed impianti generali "Is Arenas";
- Parcheggi di scambio Poetto-zona Is Arenas e Centro Comunale Integrato Servizi, oltre che la viabilità intorno al complesso sportivo, denominata via Olimpia.

Il progetto esecutivo, approvato con determinazione del dirigente del Settore LL.PP. n. 3377 del 22 dicembre 2011, recava un importo a base d'asta di € 5.823.598,26 e di € 83.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La gara, con procedura aperta e criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, veniva indetta nel dicembre 2011.

Con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 517 del 29 maggio 2012 la gara veniva aggiudicata in via definitiva alla società Andreoni srl con un ribasso del 44,65% corrispondente ad un importo pari ad € 3.223.361,64.

In data 21 agosto 2012 veniva stipulato il contratto d'appalto, l'ultimazione delle opere era prevista dopo 730 giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna dei lavori che veniva sottoscritto in data 22 agosto 2012.

Contestualmente all'avvio della realizzazione del progetto PIA, la soc. Cagliari Calcio iniziava gli interventi per la realizzazione dello stadio comunale di calcio, oggetto di convenzione, su un'area del tutto autonoma rispetto a quella del progetto PIA, anche se ad essa adiacente e ricompresa nel compendio sportivo del Comune.

L'unico punto di possibile interferenza tra i due progetti era costituito dalla realizzazione di una recinzione dell'area circostante lo stadio, in carico all'intervento PIA.

Con istanza del 4 aprile 2012, la soc. Cagliari Calcio s.p.a. chiedeva al Comune di Quartu Sant'Elena l'affidamento in gestione ed uso dell'impianto sportivo denominato Stadio "Is Arenas" per lo svolgimento delle partite interne della propria squadra nel campionato nazionale di calcio impegnandosi a realizzare direttamente tutti i lavori necessari a rendere l'impianto comunale idoneo.

Con delibera n. 86 del 3 maggio 2012 la Giunta Comunale nominava RUP dell'intervento PIA l'ing. P. G., dirigente del Settore LL.PP.

Con delibera C.C. n. 28 del 15 maggio 2012 l'istanza del Cagliari Calcio veniva approvata.

Con nota n. 38239/1290 del 14 giugno 2012, il RUP, prima della redazione del verbale di consegna lavori che reca la data del 22 agosto 2012, ordinava all'impresa appaltatrice l'esecuzione di alcune opere - nel presupposto che fossero urgenti e indifferibili - riferite all'appalto PIA ma ritenute propedeutiche agli interventi del Cagliari Calcio.

Nell'ordine di servizio del RUP le opere indifferibili e urgenti da realizzare, «*parte delle quali da eseguire nell'area consegnata alla Cagliari Calcio*», erano le seguenti:



1. Recinzione dell'area indicata in planimetria con pali e rete di cantiere (prevista in progetto);
2. Pulizia della zona e rimozione degli esistenti elementi di recinzione (prevista in progetto);
3. Fornitura della cabina ENEL di tipo prefabbricato col posizionamento di un trafo di 450kV (previsto in progetto per 630 kV);
4. Fornitura di elementi di recinzione di tipo New Jersey sulla recinzione perimetrale (prevista in progetto in c.a. ma da realizzare con elementi prefabbricati);
5. Realizzazione della viabilità esterna dell'impianto sportivo (lato parco Is Arenas prevista in progetto).

In relazione a tali lavori, veniva redatto ed emesso il SAL n. 1 per un importo complessivo di € 683.680,71, al netto del ribasso d'asta.

Alla fine di novembre 2012 per presunti illeciti nella costruzione dello stadio venivano sottoposti a misure cautelari personali, tra gli altri, l'amministratore unico della ditta Andreoni geom. A. G., il RUP ing. P.G. e il DL dei lavori.

Con determinazione n. 1646 del 11.12.2012 in sostituzione del RUP ing. P.G. assumeva l'incarico di responsabile del procedimento dell'appalto l'ing. A. C..

In data 12.12.2012 venivano altresì sospesi dal loro incarico il Direttore dei Lavori, anch'egli sottoposto ad indagine, ed i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Nel gennaio 2013 l'impresa appaltatrice Andreoni veniva invitata a sottoscrivere il verbale di sospensione dei lavori che veniva formalizzato in data 5 marzo 2013 dal procuratore speciale della ditta, intanto nominato in sostituzione dell'Amministratore geom. A. G..

Le motivazioni di sospensione dei lavori risiedevano principalmente nell'esigenza di dover riorganizzare l'ufficio di Direzione Lavori e nella verifica, soprattutto in relazione agli aspetti paesaggistici e ambientali, di alcune opere eseguite in difformità al progetto.

Con determina n. 403 del 02.04.2013, veniva affidato l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. A. P., funzionario tecnico in servizio presso il Settore Lavori Pubblici del Comune, dando atto nella determina che non erano disponibili in ambito comunale figure che potessero assumere l'incarico di D.L. dei lavori in esame e dell'evenienza che l'ing. suddetto era gravato da numerosi incarichi. L'ing. P. pertanto assumeva la carica di D.L. *"nelle more dell'espletamento della gara di rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio tecnico in parola"*.

Con determinazione n. 433 del 9 aprile 2013 veniva bandita la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei *"Servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione"* relativi ai lavori di cui all'intervento PIA. L'ammontare complessivo presunto del servizio oggetto della gara era pari a € 388.804,89. La gara si è poi conclusa in data 26.3.2015 con l'aggiudicazione provvisoria al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti SAB s.r.l. - DOLMEN a fronte di un ribasso del 50% ma, dopo l'aggiudicazione provvisoria, uno dei partecipanti ha preannunciato un ricorso qualora la gara fosse stata aggiudicata in via definitiva, a motivo della procedura di soccorso istruttorio attivata dall'Amministrazione per l'integrazione dell'offerta con la quantificazione dei costi aziendali, su richiesta di alcuni concorrenti, tra i quali il primo in graduatoria. A tal proposito, nella relazione del 28 ottobre 2019, il RUP ha riferito che essendosi succedute nel tempo varie sentenze tra loro contrastanti non è stato possibile per gli Uffici effettuare una valutazione sulla correttezza della decisione intrapresa dalla Commissione di gara; tale evenienza, unitamente alla mancata erogazione delle rate e della conferma del finanziamento, ha bloccato qualsiasi iniziativa atta alla ripresa e completamento dei lavori, in particolare l'aggiudicazione della gara d'appalto e la relativa assunzione dell'impegno di spesa per la nomina del nuovo Direttore dei Lavori. Tale figura infatti avrebbe dovuto predisporre, secondo quanto asserito dal RUP, una revisione al progetto appaltato per apportare le integrazioni progettuali richieste, tra le altre, da parte del Servizio Tutela del Paesaggio della R.A.S. e quelle derivanti nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. La gara pertanto non è stata più aggiudicata in via definitiva.

In data 6 maggio 2013 il rappresentante legale della ditta Andreoni spa chiedeva la revoca della sospensione e l'immediata ripresa dei lavori.

In merito alle problematiche di cui era gravato l'appalto, ed in particolare all'evenienza di opere eseguite in difformità al contratto ed al procedimento penale in corso per l'ex amministratore della ditta, veniva richiesto dall'Amministrazione un parere legale allo studio associato V. M. perché venisse valutata la possibilità di uno scioglimento del vincolo contrattuale con l'impresa; tale parere perveniva in data 12 luglio 2013.

I legali, analizzando le varie casistiche ai sensi di legge proponevano infine di perseguire la via di una transazione con l'impresa ai sensi dell'art. 239 del codice dei contratti rilevando che la proposta transattiva avrebbe potuto consistere nel riconoscimento almeno parziale dell'utilità per l'ente delle opere eseguite in difformità dal contratto e nel conseguente riconoscimento di un compenso all'impresa, nei limiti dell'accertato arricchimento conseguito dall'amministrazione (art. 194 T.U.E.L.), con rinuncia a ogni ulteriore pretesa per i danni sopportati da quest'ultima. A sua volta, l'impresa avrebbe dovuto rinunciare alle sue riserve ed accettare la possibilità che la sospensione potesse protrarsi per un ulteriore periodo non superiore ad un anno, ove ciò fosse stato richiesto dalla necessità di avviare nuovi procedimenti amministrativi per il conseguimento di nuove autorizzazioni di competenza di altri enti pubblici.

Sul progetto esecutivo il RUP subentrato, ing. A. C., aveva intanto proceduto ad effettuare una ricognizione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dello stesso ma fino a quel momento non richieste, attivandosi per acquisire i dovuti pareri tra cui il Parere per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Allo scopo in data 1° ottobre 2013 era stato conferito alla ditta CRITERIA s.r.l. l'incarico di supportare l'Ufficio nella predisposizione degli atti necessari. Il procedimento risulta avviato in data 8 maggio 2014 con nota prot. n. 30191/871 presso il Servizio SAVI dell'Assessorato all'Ambiente della RAS e risulta essere stato archiviato in data 13 gennaio 2018 con nota della RAS prot. n. 871<sup>1</sup>. Nella sua Relazione datata 28 ottobre 2019 il RUP ha riferito che ciò è avvenuto «*dopo innumerevoli interlocuzioni intercorse durante il periodo tra il 2014 e il 2018 e produzione, nello stesso periodo, di diverse integrazioni documentali da parte dell'Ufficio a causa dell'impossibilità di proseguire con le richieste del SAVI in merito all'adeguamento del progetto, richiesto dai vari Enti coinvolti, impossibile in assenza delle figure professionali utili alla revisione progettuale*».

In data 03.10.2013 il RUP ordinava al D.L. di effettuare le misurazioni in cantiere per la quantificazione dimensionale delle opere eseguite dall'Appaltatore.

Le misurazioni sono iniziate in data 4 ottobre e si sono concluse l'11 novembre 2013, al termine delle stesse non si è tuttavia pervenuti ad alcun accordo con l'impresa.

I lavori intanto continuavano a rimanere sospesi.

In data 12 ottobre 2015 l'impresa diffidava la Stazione appaltante a riprendere i lavori con l'avvertenza che decorso il termine di 15 giorni il contratto si sarebbe risolto di diritto per inadempimento del Comune.

Con sentenza n. 1752/2016 del 8 maggio 2016 il geom. G., amministratore della ditta Andreoni, veniva condannato alla pena di sei mesi di reclusione per falso.

Nel mese di dicembre 2016 l'impresa citava in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cagliari il Comune con richiesta di corresponsione di una somma pari a 2,3 milioni di euro circa per i lavori già effettuati.

Con memoria datata 28 febbraio 2017 la stazione appaltante si costituiva in giudizio, depositando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto d'appalto PIA per fatto e colpa esclusivi dell'impresa. Ciò sulla base della circostanza, ormai acclarata in sede penale, della falsificazione, da parte del titolare dell'impresa Andreoni, del registro di contabilità dei lavori relativi al contratto d'appalto PIA, ove era stata dichiarata l'esecuzione di opere e magisteri diversi da quelli effettivamente realizzati.

La causa civile risulta tuttora in corso; dalla documentazione acquisita, emerge che il legale dell'Amministrazione, con mail del 3 ottobre 2018 ha provveduto a sollecitare il RUP a «*valutare se e quali opere possano rivestire utilità per l'amministrazione, e le relative stime, in modo da formulare un'ipotesi di transazione della controversia, così come*

---

<sup>1</sup> Si legge nella nota di archiviazione della Regione: *In riferimento all'oggetto e alla nota dello Scrivente prot. n.27219 del 2111212017, non essendo pervenuta alla data odierna la documentazione richiamata nella predetta nota, si comunica l'archiviazione della pratica. È facoltà di codesta Amministrazione presentare istanza per una nuova Procedura di VIA*

*caldegiato dal Giudice nella precedente udienza».* Alla data dell'ispezione non risultavano adottati atti conclusivi in tal senso.

### Lo stato dei finanziamenti

L'intervento relativo al progetto PIA prevedeva un finanziamento pari a € 8.883.862,30 da parte dei seguenti soggetti pubblici:

Ente finanziatore	Importo stanziamento fondi
Regione Autonoma Sardegna (R.A.S.)	€ 2.198.927,18 L.R. n. 37/1998
Regione Autonoma Sardegna (R.A.S.)	€ 6.652.886,71 Accordo di Programma PIA CA 13 5C Est Serpeddi
Comune di Quartu Sant'Elena	€ 32.048,41
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.883.862,30</b>

Il finanziamento con i fondi PIA (€ 6.652.886,71), a sua volta, era così ripartito:

Fondi PIA	
Mercato all'aperto Is Arenas	€ 1.338.685,33
Parco dell'educazione stradale per i giovani	€ 394.000,67
Skate park "Is Arenas"	€ 400.000,00
Parco giochi e impianti "Is Arenas"	€ 1.435.449,51
Parcheggi di scambio Poetto zona Is Arenas – Centro Comunale Integrato Servizi	€ 3.084.751,20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.652.886,71</b>

Le risorse di cui alla L.R. 37/1998 – pari a € 2.198.927,18 – sono state interamente incassate dal Comune di Quartu Sant'Elena, mentre le risorse a valere sui fondi PIA sono state erogate dalla R.A.S. nella percentuale del 10%, pari a € 665.288,60.

La seconda rata, corrispondente al 15% del finanziamento, prevista a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e richiesta alla R.A.S. in data 23 agosto 2012, non è mai stata trasferita al Comune.

Con l'avvio del procedimento penale nel mese di novembre 2012, la Direzione Generale della R.A.S. – Servizio Interventi nel Territorio, con nota prot. n. 20188 dell'11 giugno 2013, ha chiesto al Comune di Quartu Sant'Elena di trasmettere «una dettagliata relazione a firma del RUP sulle procedure adottate, a partire dall'approvazione delle tre fasi progettuali, soffermandosi sull'ottenimento di tutti i necessari nulla osta, pareri, autorizzazioni e approvazioni, sulla gara d'appalto, sul contratto, sugli eventuali stati di avanzamento e sulle eventuali varianti contrattuali disposte e approvate», corredata di tutta la documentazione di riferimento (atti progettuali esecutivi con gli annessi nulla osta, pareri, autorizzazioni e/o approvazioni propedeutici all'appalto, contratto d'appalto con i relativi allegati, atti afferenti ad eventuali perizie di variante).

L'Amministrazione comunale ha inviato la documentazione richiesta dalla Regione con nota prot. n. 40439/943 del 21 giugno 2013, a firma dell'ing. A. P., riservandosi di trasmettere la relazione dettagliata con successiva nota. Tuttavia, dalla documentazione acquisita agli atti non risulta alcun riferimento alla relazione dettagliata che il RUP avrebbe dovuto inviare successivamente alla R.A.S.

Nella relazione del 28 ottobre 2019 inviata all'A.N.AC., l'ing. C. ha poi dichiarato che: «Successivamente agli accadimenti di cui al procedimento penale e alle sopraccitate richieste della Regione, la sottoscritta ha interloquito più volte con i dirigenti e funzionari regionali fornendo le informazioni sullo stato di attuazione del procedimento necessarie ad ottenere, in considerazione della complessità della situazione amministrativa-contabile, le indicazioni utili al prosieguo dell'intervento».

Nel frattempo, con nota prot. n. 29864 del 2 agosto 2016, la R.A.S. ha chiesto al Comune di Quartu Sant'Elena di comunicare, entro il termine perentorio del 26 agosto 2016: - l'eventuale sussistenza dei requisiti per ritenere confermato il diritto a

percepire la somma residua di finanziamento riferita all'intervento PIA per il completamento o meno dell'intervento; in caso di intervento non concluso, l'eventuale interesse pubblico alla realizzazione del medesimo. Tale richiesta circostanziata di informazioni serviva alla Regione per valutare la conservazione dei fondi residui (in perenzione amministrativa) presenti in bilancio o, al contrario, il loro disimpegno e l'eventuale rifinanziamento dell'intervento in relazione a quanto previsto dall'art. 5, co. 12, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5<sup>2</sup>.

Pertanto, in data 12 agosto 2016, l'ing. C. ha inviato al Sindaco e all'Assessore ai Lavori Pubblici la relazione prot. n. 146579 contenente le informazioni richieste dalla Regione e, con nota prot. n. 56039 del 18 agosto 2016, il Sindaco ha dato riscontro alla R.A.S. trasmettendo la citata relazione del RUP. Nella nota di risposta, l'Amministrazione comunale ha chiaramente evidenziato il carattere di particolare utilità pubblica e l'interesse connessi alla completa realizzazione dell'intervento «*stante le positive ricadute sociali e di miglioramento dei servizi per la cittadinanza*», ritenendo quindi pienamente sussistenti le condizioni per confermare il diritto a percepire le somme residue per il completamento dell'intervento PIA.

A seguito di quest'ultima interlocuzione, con nota prot. n. 80190 del 25 novembre 2016, l'ing. C. ha sollecitato la R.A.S. a dare conferma del mantenimento del finanziamento per l'intervento PIA, in considerazione della situazione di stallo e di incertezza determinatasi con la mancata erogazione della seconda rata e del conseguente «*accumularsi di problematiche di varia natura che se non affrontate daranno inevitabilmente luogo a contenziosi giudiziari con conseguenti aggravii di spese non giustificate che potrebbero configurare il danno erariale*».

Con nota prot. n. 11898 del 21 marzo 2017 la R.A.S. ha comunicato che l'intervento PIA non sarebbe stato oggetto di definanziamento.

Pertanto, con nota prot. n. 51028 del 3 agosto 2017, il Comune di Quartu sant'Elena ha richiesto alla Regione l'erogazione della seconda rata, pari al 15%, necessaria per consentire la prosecuzione dei lavori e delle procedure di esproprio.

In assenza di riscontro da parte della Regione, con una seconda nota prot. n. 87727 del 6 dicembre 2018, l'Amministrazione comunale ha reiterato la richiesta di erogazione della seconda rata di acconto. In detta nota, l'ing. C., in qualità di RUP, ha attestato che «*l'intervento in questione procede conformemente al finanziamento autorizzato e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore*».

Dopo la seconda richiesta del Comune, l'ing. C., nella sua relazione conclusiva del 28 ottobre 2019 inviata agli ispettori A.N.AC., ha dichiarato di essersi «*recata presso gli uffici regionali per avere informazioni sullo stato del finanziamento, ricevendo assicurazioni sul mantenimento dello stesso*». In quell'occasione, la R.A.S. ha ribadito che solo le opere incluse nell'intervento PIA appaltato potevano essere rendicontate ai fini dello stanziamento.

Con nota prot. n. 8304 del 12 marzo 2019 la R.A.S., dovendo procedere al riaccertamento dei residui perenti, ha chiesto all'Ente locale di comunicare il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento PIA e la sussistenza dei presupposti di esigibilità delle somme per il conseguente pagamento nell'annualità 2019.

Il Comune ha riscontrato la richiesta della Regione con nota prot. n. 23924 del 29 marzo 2019, a firma dell'ing. C., evidenziando che il cronoprogramma procedurale era stato redatto tenendo conto, nella programmazione delle varie fasi, della disponibilità dell'erogazione delle risorse da parte dell'Ente finanziatore e che con nota successiva sarebbe stato meglio esplicitato lo stato dell'arte dell'intervento.

Nella stessa nota è stato evidenziato altresì che l'Amministrazione, al fine di limitare eventuali danni e contenziosi con le ditte espropriate, aveva provveduto ad anticipare le somme occorrenti per il pagamento delle indennità nelle more dell'erogazione delle risorse da parte della Regione.

In merito agli espropri risulta infatti una discrepanza tra la superficie di area da espropriare riportata nel progetto definitivo, pari a 48.591 mq, e la superficie di area citata nel decreto di occupazione d'urgenza n. 1/2012, pari a 63.038 mq, con una differenza in più di 14.447 mq. In sostanza, oltre ai terreni indicati nel piano particellare d'esproprio di cui al progetto definitivo, il citato decreto n. 1/2012 ha disposto l'occupazione d'urgenza di altri terreni non inseriti nel suddetto progetto definitivo, ma facenti

---

<sup>2</sup> L'art. 5, co. 12, della L.R. 5/2015 stabilisce che «*Un terzo delle risorse finanziarie rivenienti dal definanziamento è riversato alle entrate del bilancio regionale per essere destinato al rifinanziamento degli interventi per i quali sia confermato, con deliberazione della Giunta regionale, l'interesse pubblico alla loro realizzazione*».



comunque parte dei singoli interventi previsti nei progetti preliminari per i quali era stato originariamente apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità.

Tali terreni sono stati di fatto occupati e su parte di essi sono stati subito realizzati alcuni lavori (sostanzialmente le opere eseguite in parziale o totale difformità dalle previsioni del progetto esecutivo), con conseguenti difficoltà da parte del Comune di restituire i terreni ai proprietari nelle preesistenti condizioni.

La Regione, con ulteriore nota prot. n. 11617 dell'8 aprile 2019 ha espressamente invitato il Comune di Quartu Sant'Elena ad allegare alla successiva relazione sullo stato dell'arte dell'intervento PIA una descrizione delle spese sostenute per ogni singolo intervento con la specificazione degli importi e della causale, con particolare riferimento alle spese di esproprio.

Con riferimento a quest'ultima richiesta della R.A.S., l'ing. C. - sempre nella relazione del 28 ottobre 2019 inviata agli ispettori A.N.AC. - ha rappresentato che l'Ufficio non aveva ancora provveduto alla trasmissione di quanto richiesto a causa della difficoltà nel rendicontare le risorse sino ad ora spese nell'ambito del contratto con l'impresa appaltatrice fondamentalmente a causa del fatto che i lavori eseguiti e in parte pagati non erano riferibili all'appalto in argomento, e che ciò sarebbe potuto avvenire solo all'atto della risoluzione del contenzioso amministrativo con l'impresa. Relativamente invece alle spese per gli espropri riferiva che stava provvedendo a recuperare tutti i dati da trasmettere alla Regione.

#### **Osservazioni e rilievi mossi con la CRI**

Con nota prot. n. 0021008 in data 12/03/2020 veniva trasmessa al Comune di Quartu S. Elena la Comunicazione di Risultanze Istruttorie con la quale venivano mossi all'Amministrazione i seguenti rilievi e chieste le conseguenti controdeduzioni:

1. in relazione alla lunga sospensione dei lavori e riguardo le motivazioni che avevano indotto l'Amministrazione a non riprendere i lavori nell'aprile/ maggio del 2013, in tutto o in parte, considerato che il cantiere non era mai stato posto sotto sequestro, nell'aprile del 2013 i tecnici del Comune erano ormai stati tutti sostituiti e le opere realizzate, se pur in difformità dall'originario progetto, non condizionavano affatto la realizzazione delle restanti previste. La sospensione dei lavori oltre la data del 3 aprile 2013 avrebbe potuto configurarsi come illegittima ai sensi dell'art. 160 del DPR 207/10 e di certo ha esposto l'Amministrazione a contenziosi, di fatto poi concretatisi con l'avvio della causa civile, con rischio di soccombenza;
2. in relazione all'inerzia con la quale era stato condotto il procedimento di risoluzione bonaria del contenzioso, caldeggiato dai legali dell'Amministrazione, avviato nel 2013 ma mai concretatosi; è stato rilevato peraltro che ancora, nell'ottobre del 2018, il legale dell'Amministrazione aveva consigliato di addivenire ad una transazione con l'impresa, richiesta cui non sembra sia stato dato seguito;
3. riguardo al ritardo con cui si era mossa l'Amministrazione, che ha agito solo nel febbraio 2017, peraltro con domanda riconvenzionale, nel richiedere la risoluzione contrattuale a seguito dell'intervenuta sentenza di condanna nei confronti dell'amministratore della ditta esecutrice per un reato acclarato nel maggio del 2016;
4. in merito all'inerzia dell'Amministrazione nel ricercare soluzioni alternative alla carenza di personale in ausilio al D.L., pur eventualmente anticipando fondi come effettuato per gli espropri, somme peraltro almeno in parte previste nell'originario quadro di spesa di progetto alla voce B8 (euro 200.000); al riguardo si è osservato che il Direttore dei Lavori era stato comunque nominato nell'aprile del 2013 e lo stesso era dunque tenuto a svolgere le funzioni previste dal codice dei contratti e dal D.P.R. 207/10. È stato altresì rilevato che un contratto all'esterno era stato comunque affidato alla ditta Criteria quale supporto al RUP per l'acquisizione della VIA, procedura che comunque non è andata a buon fine;
5. in relazione al non adempimento alle richieste della Regione, in ultimo formulate con nota prot. n. 11617 dell'8 aprile 2019, di fornire «una descrizione delle spese sostenute per ogni singolo intervento con la specificazione degli importi e della causale, con particolare riferimento alle spese di esproprio».

È stato richiesto di fornire un quadro aggiornato di tutte le spese ad oggi effettuate per gli espropri, e di trasmettere altresì l'ultimo quadro di spesa di progetto rimodulato, indicando, per ogni voce in esso prevista, le spese fino ad oggi a vario titolo effettuate.

6. Veniva richiesto infine di riferire in merito agli esiti della causa civile, ancora in corso al tempo dell'ispezione, e se fosse stato dato seguito alla mail del 3 ottobre 2018 inviata dal legale dell'Amministrazione che sollecitava di addivenire ad una transazione con l'impresa, ed inoltre quali concrete iniziative erano state avviate al fine dell'utile riavvio dei lavori.

### Controdeduzioni dell'Amministrazione

Con nota assunta a prot. n. 0043028 in data 11/06/2020 pervenivano le controdeduzioni richieste.

Il RUP, sempre rilevando le difficoltà incontrate nella conduzione dei lavori a causa del procedimento penale al tempo in corso, in relazione ai rilievi mossi con la CRI ha così controdedotto:

1. Relativamente alla prolungata sospensione dei lavori  
Ha rilevato che se era pur vero che il cantiere non era stato posto sotto sequestro, la ripresa delle opere era stata comunque condizionata dal procedimento penale nei confronti del legale rappresentante dell'impresa che era stato accusato di aver concorso alla commissione dei reati di peculato e falso ideologico. I consulenti legali dell'Amministrazione proponevano di perseguire la via di una transazione che avrebbe visto il riconoscimento almeno parziale dell'utilità per l'Ente delle opere eseguite in difformità dal contratto e la contemporanea rinuncia da parte dell'Appaltatore delle riserve e l'accettazione della sospensione dei lavori per la necessità di conseguire nuove autorizzazioni di competenza di altri enti pubblici. Ha asserito dunque il RUP che " *Si evince pertanto dal suddetto parere che già da allora si era consapevoli che i lavori sarebbero potuti riprendere solo a seguito del percorso autorizzativo per la regolarizzazione delle opere eseguite e del progetto nel suo complesso che alla data del 06.05.2013, quando venne fatta la richiesta da parte dell'Appaltatore di revocare la sospensione e di riprendere i lavori, non era stato concluso.*"

Ha rilevato poi il RUP che non essendo pervenuti ad un accordo economico con la ditta i lavori non potevano conseguentemente proseguire. Inoltre ha asserito che " *In riferimento all'affermazione di codesta Autorità che i lavori potevano essere ripresi in quanto le opere eseguite difformemente non condizionavano la realizzazione delle restanti previste si fa notare che le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, come emerso durante le varie interlocuzioni e incontri tenutisi con gli Enti preposti al rilascio, dovevano riguardare il progetto nella sua interezza, comprendendo quindi sia le opere previste in contratto che quelle eseguite in difformità.*" Al riguardo ha evidenziato che nella conferenza di servizi, attivata nell'ambito del procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale relativo all'intero intervento, l'Ufficio Tutela del Paesaggio aveva richiesto una modifica progettuale riguardante l'ampio mercato-parcheggio previsto nel progetto appaltato. Tale richiesta di modifica comportava la necessità di una revisione complessiva del progetto in assenza della quale i lavori non sarebbero potuti proseguire.

Ha affermato inoltre il RUP nella propria nota che tale revisione progettuale " *in ogni caso non poteva essere portata avanti neanche nel caso di potenziamento dell'ufficio di Direzione dei Lavori, in assenza dell'accordo transattivo con l'Impresa che stabilisse, tra l'altro, una quantificazione economica condivisa delle opere eseguite, che avrebbe comportato necessariamente una modifica del quadro economico dell'intervento con la conseguente necessaria rimodulazione delle restanti opere ancora da realizzare. Il mancato raggiungimento quindi di un accordo transattivo e la conseguente definizione del valore economico delle opere eseguite, non previste in contratto, non ha consentito la rielaborazione del progetto da parte della Direzione dei Lavori.*"



2. In relazione alla proposta transattiva e alla risoluzione contrattuale.  
In merito alla affermazione di inerzia da parte dell'Amministrazione per il mancato accordo con l'Impresa il RUP ha rappresentato l'intensa attività dalla stessa effettuata per il reperimento di tutti gli atti e documenti necessari per la definizione di una proposta di accordo con l'Impresa, citando le numerose interlocuzioni e mail scambiate con lo studio legale V.- M. del 30/11/2015, oltreché le operazioni di rilevamento dei lavori necessarie per la quantificazione economica degli stessi.  
Ha poi riferito che *"non si può negare che la nota del Corpo Forestale, relativa alla richiesta di informazioni a seguito dell'attivazione di un nuovo procedimento penale, abbia ostacolato il raggiungimento dell'accordo tra le parti. ...gli stessi reati di peculato sarebbero potuti essere contestati anche agli attori della soluzione transattiva, tanto è che l'Impresa, già sottoposta a procedimento penale, ha abbandonato l'ipotesi transattiva ritenendo opportuno far valere le sue pretese in sede civile."*
3. Per quanto attiene alle motivazioni del ritardo con cui l'Amministrazione ha richiesto la risoluzione contrattuale.  
Il RUP, ancora rilevando il condizionamento causato dal procedimento penale in corso, ha rappresentato altresì che nei confronti dell'Impresa, tale procedimento si era concluso con la sentenza emessa in data 09/05/2016, depositata in data 21/10/2016 con la quale il geom G. era stato ritenuto colpevole per aver concorso nella commissione del reato di falso ideologico. L'accertata condotta gravemente inadempiente dell'amministratore aveva fatto venir meno il fondamentale rapporto fiduciario con l'Amministrazione appaltante, legittimando quindi la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'impresa esecutrice.
4. in merito all'inerzia dell'Amministrazione nel ricercare soluzioni alternative alla carenza di personale in ausilio al D.L. e al procedimento di VIA non andato a buon fine.  
Il RUP ha riferito che l'iter per la VIA è stato portato avanti a lungo dall'Amministrazione con il supporto della società CRITERIA appositamente incaricata, tuttavia ha sottolineato che *"nel parere espresso in sede di conferenza istruttoria nell'ambito del procedimento di VIA, il Servizio Tutela Paesaggistica aveva richiesto modifiche sostanziali al progetto",* rilevando che *"le modifiche richieste che implicavano una rivisitazione progettuale e che sarebbero dovute essere oggetto del nuovo incarico di Direzione Lavori non potevano prescindere dalla regolarizzazione amministrativa e contabile delle opere realizzate."*  
Per quanto riguarda il rilevato differente comportamento da parte dell'Amministrazione nei confronti della questione espropri, per i quali aveva ritenuto possibile anticipare essa stessa i fondi non erogati dalla Regione, rispetto all'acquisizione dei servizi di D.L. il RUP ha controdedotto rilevando che l'Amministrazione aveva dovuto provvedere al pagamento delle aree espropriate, precedentemente occupate con decreto di occupazione di urgenza n. 1/2012, per mezzo di anticipazioni di cassa al fine di evitare richieste di risarcimento danni, anticipazioni che era stato possibile fare giacché preesistente l'impegno di spesa giuridicamente vincolante. Tutte le spese relative agli espropri non inerenti il progetto appaltato non sarebbero state invece riconosciute dalla Regione, per tale motivo l'Amministrazione comunale ha a fine del 2018 con apposita variazione di bilancio, ha reperito fondi propri per l'acquisizione bonaria degli stessi, anche in questo caso al fine di scongiurare possibili richieste risarcitorie in quanto tali terreni erano, dalla data del decreto di occupazione di urgenza, nella disponibilità dell'Ente.
5. Il RUP ha infine inviato il prospetto con le spese fino ad oggi effettuate rilevando che una parte dei lavori contemplati nello Stato di Avanzamento non erano previsti nel progetto appaltato e altri invece erano stati eseguiti in difformità.  
*"Relativamente alla recinzione questa è stata pagata al 95% del prezzo di progetto al netto del ribasso d'asta pari ad € 126.354,50 oltre IVA per complessivi € 138.989,95. La recinzione realizzata ha però un valore sicuramente superiore essendo stata eseguita con materiali migliori e con altezza superiore rispetto a quella prevista in progetto. In riferimento quindi alla rendicontazione in cui si dovrebbero estrapolare i lavori eseguiti e in parte pagati che non sono riferibili all'appalto si conferma la concreta difficoltà alla quantificazione delle opere realizzate in assenza della valutazione da*

*parte dell'amministrazione dell'utilità delle stesse oltre che per la mancanza dei corrispondenti prezzi nel progetto appaltato".*

6. In ultimo riguardo la possibile transazione con l'impresa, ancora sollecitata dal legale dell'Amministrazione nel corso della causa civile, il RUP non ha fornito ulteriori chiarimenti, né ha esplicitato se e quali azioni avesse posto in atto l'Amministrazione per il concreto riavvio dei lavori.

## Considerato in diritto

Dalla lettura dei fatti come sopra rappresentati appare evidente come l'intero appalto, dal suo avvio fino ad oggi, sia stato pesantemente condizionato dalla vicenda giudiziaria che ha interessato tra gli altri i tecnici dell'Amministrazione. Il timore di essere in qualche modo coinvolti nel procedimento penale ha di fatto inibito qualsivoglia iniziativa dell'amministrazione volta alla risoluzione delle varie problematiche che gravavano l'appalto, evenienza questa ammessa dalla stessa RUP che in relazione alla mancata transazione con l'impresa, ad esempio, ha asserito di temere che gli *stessi reati di peculato sarebbero potuti essere contestati anche agli attori della soluzione transattiva.*

Vi è da dire che, peraltro, il RUP si è trovata a risolvere, al di là dei reati riconosciuti in sede giudiziaria, numerose problematiche intervenute in corso di esecuzione e in parte conseguenti alla realizzazione di opere difformi dal progetto appaltato; ciò in relazione ad esempio alle procedure di esproprio, alla acquisizione dei pareri e dei permessi scaduti, alla Valutazione di Impatto Ambientale. Si comprende come le molteplici difficoltà, unitamente ai sopradetti timori di cause penali, abbiano indotto i tecnici subentrati ad assumere un atteggiamento cauto e spesso attendista, presto trasformatosi in vero e proprio immobilismo che, in definitiva, ha causato nocimento all'Amministrazione ed ai cittadini.

Non del tutto convincenti appaiono le controdeduzioni fornite dal RUP nella propria nota su alcuni aspetti evidenziati con la CRI, in particolare si rileva quanto segue.

- 1-2 In relazione alla lunga sospensione dei lavori e al mancato accordo transattivo con l'impresa il RUP ha sostenuto da un lato che *in assenza dell'accordo transattivo con l'Impresa che stabilisse, tra l'altro, una quantificazione economica condivisa delle opere eseguite*, i lavori non sarebbero potuti essere riavviati e dall'altro, allorché l'appaltatore ha richiesto il riavvio del cantiere a prescindere dalla firma dell'accordo, che *i lavori sarebbero potuti riprendere solo a seguito del percorso autorizzativo per la regolarizzazione delle opere eseguite e del progetto nel suo complesso che alla data del 06.05.2013, quando venne fatta la richiesta da parte dell'Appaltatore di revocare la sospensione e di riprendere i lavori, non era stato concluso.* In buona sostanza la realizzazione di alcune opere eseguite in una specifica area in parziale difformità all'originario progetto, consistenti in una recinzione differente da quella in origine prevista ma comunque migliore per stessa ammissione del RUP, in una cabina elettrica forse non più utilizzabile, e in una pavimentazione degli spazi esterni al campo di gioco non prevista in progetto, ha comportato un pregiudizio insormontabile per l'attuazione dell'intera opera di rivalutazione dell'area che, si ricorda, comprendeva i seguenti interventi:
- o Spazio attrezzato per mercato all'aperto e parcheggi
  - o Parcheggi di scambio, centro servizi e parco educazione stradale
  - o Spazio attrezzato all'aperto per Skate Park
  - o Ed in ultimo anche il Centro sportivo Is Arenas, ove risultano realizzate le opere in difformità.

L'obiettivo proposto del progetto è quello di «*recuperare, dal punto di vista ambientale, buona parte dell'area destinata a "zona S" dal P.U.C. anche in considerazione dell'adiacenza con il Parco del Molentargius e di dotare la città e l'intero hinterland di*



*strutture e servizi ora assenti e capaci di consentire una maggiore fruizione dei servizi oltre ad una vera e propria porta di accesso al Parco di Molentargius».*

Dal punto di vista tecnico non può non considerarsi sproporzionato il blocco dell'intero progetto, che comprende diverse parti d'opera a sé stanti, a causa delle criticità connesse a lavorazioni afferenti ad una singola area.

Dal punto di vista amministrativo si rileva in ogni caso l'illegittima sospensione dei lavori ai sensi degli artt. 159 e 160 del D.P.R. 207/10; l'evenienza rappresentata dal RUP nella propria nota che la *causa civile in corso non riguarda la sospensione dei lavori né di conseguenza vi è alcuna richiesta di risarcimento per la supposta illegittimità della stessa*, non rileva ai fini dell'inadempimento amministrativo comunque sussistente, né può in qualche modo prevedersi se e come tale inadempienza possa incidere sul giudizio del giudice.

3. Per quanto attiene al ritardo con il quale è stata chiesta la risoluzione contrattuale all'impresa per inadempimento il RUP ha considerato che *sino alla data della condanna del legale rappresentante dell'appaltatore non era stata penalmente accertata la condotta gravemente inadempiente dello stesso che ha fatto poi venir meno il fondamentale rapporto fiduciario con l'Amministrazione appaltante, legittimando quindi la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'impresa esecutrice*. Al riguardo in sede di CRI è stata contestata l'evenienza che la sentenza emessa nel maggio 2016 ha visto reagire la S.A. solo nel febbraio del 2017, con un ritardo di 9 mesi quindi. Di tale ritardo il RUP non ha di fatto fornito spiegazione. Si conferma quanto rilevato in sede di CRI in merito all'inerzia mostrata dall'Amministrazione anche in tale occasione.

4. Per ciò che riguarda le attività della Direzione dei Lavori non può che ribadirsi quanto rilevato nella CRI ovvero che la determina di nomina del D.L. del 02.04.2013, ancorché irrituale nella sua formulazione,<sup>3</sup> ha affidato l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. A. P., funzionario tecnico in servizio presso il Settore Lavori Pubblici del Comune, e pertanto da tale data il nuovo Direttore dei Lavori era nel pieno esercizio delle proprie funzioni legittimate, ed anzi obbligato, ad operare in ottemperanza alle norme sui lavori pubblici; si rileva l'insufficiente osservanza da parte del Direttore Lavori a quanto previsto dall'art. 147 e seg. del D.P.R. 207/10 in relazione all'assenza di iniziative, nel lungo lasso di tempo nel quale i lavori sono stati sospesi, atte alla risoluzione delle problematiche tecnico-progettuali dell'appalto. D'altro canto non può non considerarsi come l'Amministrazione non si sia affatto adoperata, anche eventualmente mobilitando risorse al suo interno, per fornire un ausilio al tecnico incaricato.

In relazione agli espropri si prende atto di quanto riferito dal RUP, si considera tuttavia che il Comune, reperendo le risorse necessarie a fine del 2018 con apposita variazione di bilancio, ha sì agito al fine di scongiurare *possibili richieste risarcitorie* cui avrebbe dovuto far fronte con propri fondi, ma ha acquisito terreni esclusi dall'originario progetto e che dunque non risultano allo stato utilizzabili per finalità pubbliche, il che costituisce in ogni caso, al permanere di tale condizione, un danno per il pubblico erario.

5 -6 In merito alle difficoltà di rendicontazione dei lavori già effettuati come richiesti dalla Regione la problematica parrebbe, così come posta, irrisolvibile. La Regione non può erogare i fondi in assenza di una compiuta rendicontazione delle opere, Il Comune non può rendicontare i lavori fatti se prima non ne verifica l'effettiva utilità, la quale non può essere valutata in assenza di una completa rivisitazione progettuale, questa a sua volta non può essere effettuata se la Regione non eroga le somme necessarie per acquisire i servizi di progettazione e D.L. È evidente che in assenza di una concertazione tra gli Enti permarrà indefinitamente una situazione di stallo e non potrà raggiungersi l'obiettivo dell'originario progetto di *«recuperare, dal punto di vista ambientale, buona parte dell'area destinata a "zona S" dal P.U.C. [...] e di dotare la città e l'intero hinterland di strutture e*

---

<sup>3</sup> La delibera prevedeva l'affidamento dell'incarico " *nelle more dell'espletamento della gara di rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio tecnico in parola*"

*servizi ora assenti e capaci di consentire una maggiore fruizione dei servizi [...]»*, con danno per tutta la cittadinanza. Nessun chiarimento riguardo la possibile transazione con l'impresa paventata dal legale dell'Amministrazione, né in merito ad altre possibili iniziative dell'Amministrazione comunale è stata riferita dal RUP.

In definitiva si ritiene che la vicenda dell'appalto in esame possa essere considerata un esempio concreto di "burocrazia difensiva", con ciò intendendo quell'atteggiamento della P.A. che innanzi alle difficoltà privilegia il "non fare", o comunque comportamenti attendisti e/o di eccessiva e non giustificata cautela, nell'intento di limitare al massimo i rischi dei pubblici funzionari. Con estrema chiarezza il RUP nelle proprie note ha infatti dichiarato che l'appalto, per il quale si ricorda non è mai stato imposto il sequestro del cantiere, e che ha visto la sostituzione di tutti i tecnici compreso l'amministratore della ditta esecutrice, è rimasto "bloccato" a causa del procedimento giudiziario nel non celato timore di essere in qualche modo coinvolta dal punto di vista penale. Finanche la sola "minaccia" di un contenzioso in sede amministrativa – con riferimento alla gara per l'acquisizione dei servizi di D.L. – ha bloccato l'Amministrazione che per tale motivo, così ha asserito, non ha potuto procedere alla necessaria rivisitazione tecnica e amministrativa del progetto.

Quanto sopra considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe, pur dando atto di quanto evidenziato dai tecnici dell'Amministrazione in ordine alla complessità dell'appalto così come venutosi a delineare in conseguenza anche delle rappresentate vicende di natura penale, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 29 luglio 2020

## DELIBERA

di rilevare:

- il generale contrasto dell'operato dell'Amministrazione con i principi di economicità, efficacia e tempestività di cui all'art. 30 del d.lgs 50/2016;
- l'illegittima sospensione dei lavori ai sensi degli artt. 159 e 160 del D.P.R. 207/10;
- l'insufficiente osservanza da parte del Direttore Lavori a quanto previsto dall'art. 147 del D.P.R. 207/10 in relazione non adeguato espletamento delle proprie funzioni, constatata l'assenza di iniziative, nel lungo lasso di tempo nel quale i lavori sono stati sospesi, volte alla risoluzione delle problematiche tecnico-progettuali dell'appalto;
- l'insufficiente osservanza a quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs 163/2006 in relazione al non incisivo espletamento della funzione e dei compiti del Responsabile del Procedimento.

Dà mandato all'Ufficio Vigilanza Lavori di inoltrare la presente delibera all'Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco, del Segretario Comunale, del RUP dei lavori, e alla Direzione Generale Lavori Pubblici della Regione Sardegna invitando le suddette Amministrazioni ad un costruttivo confronto per la risoluzione delle problematiche a tutt'oggi ancora in essere.

Il Presidente f.f.  
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 agosto 2020

Per il Segretario verbalizzante Maria Esposito  
il Segretario Generale Angela Lorella Di Gioia